



DATA 17 APR. 2015  
PROT. N° 1162/2015  
RIF. N°

Alla  
Autorità di Regolazione dei Trasporti  
Via Nizza, 230  
10126 Torino  
E-mail: art@autorita-trasporti.it  
PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it

**Oggetto** Consultazione al fine dell'adozione del documento "*Schema di atto di regolazione recante misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici*", Allegato A alla Delibera n. 26 del 12 marzo 2015. Invio osservazioni.

In riferimento all'Allegato A alla Delibera n. 26 del 12 marzo 2015 "*Schema di atto di regolazione recante misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici*" si esprime apprezzamento per il lavoro svolto, che ha approfondito e messo in luce la complessità delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

La presente per approfondire alcuni aspetti.

Il documento fa riferimento a un "Ente affidante". Il termine può creare ambiguità di interpretazione laddove l'Ente titolare dei servizi non coincida con l'Ente Locale/Soggetto Terzo che svolge la funzione di Stazione appaltante.

**ATR - società consortile a responsabilità limitata**  
Capitale sociale euro 2.400.819,00 i.v.

**Sede legale:**  
P.zza del Popolo, 1 - 47521 Cesena (Italy)

**Sede operativa:**  
Via Lombardini, 2 - 47121 Forlì (Italy)

p. iva 02295690404 - cod. fisc. 00358700391

**Tel. 0543/38100**  
**fax 0543/21254**  
**web [www.atr.fc.it](http://www.atr.fc.it)**  
mail [info@atr.fc.it](mailto:info@atr.fc.it)  
p.e.c. [pecatr@pec.it](mailto:pecatr@pec.it)

Per tale motivo si suggerisce di specificare ad Es nel glossario che l'Ente affidante può non coincidere con l'Ente titolare del servizio e che quindi in questo caso il rapporto fra questi soggetti dovrà essere regolato da apposita convenzione che ne disciplini e chiarisca compiti, ruoli e ripartizione delle specifiche responsabilità. In convenzione andranno disciplinati gli aspetti connessi alla quantità del servizio messo a gara e relativi aspetti economici, la pianificazione del servizio, le tariffe, gli standard richiesti, il tipo e la quantità dei controlli, gli investimenti, la reportistica base ecc. Cioè in sostanza quali elementi/modalità operative l'ente titolare del servizio ritiene debbano costituire base per la redazione da parte Ente affidante del conseguente capitolato di messa a gara del servizio di Tpl.

Questo tema si intreccia inevitabilmente con l'ambito di gara, la dimensione dei lotti di gara, le modalità e requisiti tecnico professionali di partecipazione ecc. Temi sui quali si auspica un intervento di regolazione da parte di Art che possa contribuire ad indirizzare il settore verso una reale contendibilità dei servizi messi a gara.

In allegato facciamo seguito con alcune brevi osservazioni al documento (all. 1).

Infine evidenziamo che lo schema di atto regolatorio non menziona alcuni aspetti, a mio avviso rilevanti, per la messa a gara e strategici per la successiva gestione contrattuale, fra i quali:

- il controllo quantitativo e qualitativo dei servizi svolti;
- il sistema di rendicontazione - a favore della stazione affidante - in tema di servizi svolti e delle attività a questi afferenti;
- il sistema sanzionatorio e la sua correlazione con il sistema prescrittivo del contratto di servizio;
- la introduzione di un sistema di premi e penali che risulti rappresentativo della qualità - erogata e percepita - dei servizi svolti e dei risultati conseguiti dalla loro gestione.

Distinti saluti.

  
Giulio Guerrini  
Direttore Generale

**Schema di atto di regolazione... omissis...**

Allegato A alla Delibera n. 26 del 12 marzo 2015

**OSSERVAZIONI di ATR - Agenzia per la mobilità del bacino di Forlì-Cesena, in base alla legge regionale della Emilia Romagna**

\*\*\*\*\*

**Prospetti n. 1 e n. 2 - generale**

Tenendo conto del ruolo delle Agenzie, ed in generale di stazioni appaltanti che operino contestualmente per conto di diversi Enti titolari di servizi, pare opportuno che il livello di disaggregazione delle informazioni e dei dati prodotti/ricevuti in gara, nonché dei PEF, sia compatibile con la necessità di imputare ai diversi Enti titolari dei servizi costi e ricavi propri (sub-bacino). Di tale livello di aggregazione dovrà quindi tenere conto la articolazione dei corrispettivi contrattuali. L'obiettivo essenziale è correlare il più direttamente possibile le caratteristiche dei territori e le azioni degli "Enti titolari" ai risultati operativi dei "propri" servizi: risultati positivi o negativi conseguenti, ad esempio, a manovre tariffarie o revisioni dei piani della mobilità urbana è giusto ricadano sui soggetti che hanno intrapreso tali azioni.

\*\*\*\*\*

**Prospetto n. 1 – personale da trasferire al nuovo gestore**

L'elenco del personale interessato al trasferimento deve essere composto solo dal personale afferente i servizi oggetto di nuova aggiudicazione. Nella nota 4 e nella finca "costi di esercizio", riferirne il costo complessivo ai dati desumibili dai Bilanci consuntivi del gestore uscente può risultare non coerente con l'effettivo mix e consistenza del personale da trasferire: considerando che, in generale, le aziende producono anche servizi diversi da quelli oggetto di nuova aggiudicazione, ben difficilmente le aggregazioni di persone-servizi confezionate nei Bilanci di esercizio "precedenti la gara" saranno omogenee con i perimetri dei servizi di gara, oggettivamente non correlabili.

\*\*\*\*\*

**Prospetto n. 1 - Certificazione dei dati**

L'elenco di dati ed informazioni da produrre nel bando di gara e nella lettera di invito da parte della Stazione appaltante è oggettivamente utile e necessario alla consapevole presentazione di una offerta tecnico economica da parte dei concorrenti. Riteniamo, purtroppo, diffusa la eventualità che parte dei dati non risultino già in possesso della Stazione appaltante e/o degli Enti titolari dei servizi, ed in tali casi sarà giocoforza farne richiesta al gestore uscente.

Prescindendo dalla generale resistenza dei gestori alla presentazione di sistemi di report afferenti servizi pubblici e dalle non sempre condivisibili motivazioni da loro addotte allo scopo, si porrà in ogni caso il tema della certificazione dei dati eventualmente così ottenuti. Per evitare ricorsi sulla procedura di gara o successivo contenzioso contrattuale, l'Ente affidante dovrà infatti garantire ai concorrenti la veridicità delle informazioni fornite in sede di gara, assumendo la responsabilità di dati sui quali, evidentemente, non avrà totale competenza e visibilità.